

465

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Progetto di realizzazione di un centro di eccellenza ortopedico a Catania) .	7
Missioni vevoli nella seduta dell'11 maggio 2004 .....	3	(Sezione 4 – Crisi finanziaria dell'ordine mauriziano di Torino) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 – Atti intimidatori nei confronti di alcuni elettori del comune di Torrice – Frosinone) .....	8
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	(Sezione 6 – Presentazione del contrassegno « lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi federalisti » per le prossime elezioni europee) .....	9
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 7 – Osservanza delle norme di legge in materia di alloggi soggetti a cartolarizzazione da parte degli enti previdenziali e della SCIP) .....	10
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	5		
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5		
<b>Interrogazioni</b> .....	6	<b>Proposta di legge n. 4246 ed abbinata proposte di legge nn. 4431-4436</b> .....	13
(Sezione 1 – Tutela del pluralismo informatico nella pubblica amministrazione) .....	6	(Sezione 1 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	13
(Sezione 2 – Rilascio di cartelle cliniche di dimissione di pazienti redatte solo in lingua tedesca da parte dell'ospedale di Bressanone) .....	6	(Sezione 2 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	13

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa) .....	15	(Sezione 11 – Articolo 11 e relativa proposta emendativa) .....	26
(Sezione 4 – Articolo 4 e relative proposte emendative) .....	16	(Sezione 12 – Articolo 12 e relativa proposta emendativa) .....	26
(Sezione 5 – Articolo 5 e relative proposte emendative) .....	17	(Sezione 13 – Articolo 13 e relativa proposta emendativa) .....	27
(Sezione 6 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	18	(Sezione 14 – Articolo 14) .....	28
(Sezione 7 – Articolo 7 e relative proposte emendative) .....	20	(Sezione 15 – Articolo 15 e relativa proposta emendativa) .....	28
(Sezione 8 – Articolo 8 e relative proposte emendative) .....	21	(Sezione 16 – Articolo 16 e relativa proposta emendativa) .....	29
(Sezione 9 – Articolo 9 e relative proposte emendative) .....	24	(Sezione 17 – Articolo 17 e relative proposte emendative) .....	30
(Sezione 10 – Articolo 10 e relative proposte emendative) .....	25	(Sezione 18 – Articolo 18 e relative proposte emendative) .....	32

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli nella seduta dell'11 maggio 2004.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Capitelli, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cosumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Raffaldini, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Capitelli, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cosumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano,

Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Raffaldini, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 10 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERROTTA:** « Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio » (4986);

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCIANO DUSSIN:** « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla Provincia di Belluno dello Statuto di autonomia provinciale » (4987);

**DILIBERTO ed altri:** « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani » (4988);

**MONTECCHI:** « Agevolazioni fiscali in favore dei beneficiari e degli obbligati all'assegno di separazione e di divorzio » (4989).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

FERRO: « Istituzione dell'Albo dei consulenti giudiziari qualificati » (4942) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.*

*IV Commissione (Difesa):*

FIORI: « Disposizioni in favore degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo e collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio » (4892) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

*V Commissione (Bilancio):*

STRADIOTTO ed altri: « Disposizioni in materia di spese per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli enti locali » (4860) *Parere della I Commissione.*

*IX Commissione (Trasporti):*

BELLILLO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti interventi a favore dei veicoli d'epoca » (4904) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

GASPERONI ed altri: « Modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti l'estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica ivi prevista » (4886) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

**Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.**

La seguente proposta di legge — già assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze) — è assegnata, in sede referente, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che ne ha fatto richiesta al fine di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 3053 e 4358:

ROSATO ed altri: « Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale » (4815) — *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 3 maggio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MELANDRI n. 9/4447/70, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, LAVAGNINI n. 9/4489/17, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003 e LULLI ed altri n. 9/4489/177, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella medesima seduta, concernenti misure a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 maggio 2004, a pagina 5, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire il numero: « X » con: « XI ».

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Tutela del pluralismo informatico nella pubblica amministrazione)****A)**

LUSETTI. – *Ai Ministri per l'innovazione e le tecnologie e per la funzione pubblica.* – Per sapere – premesso che:

la regione Toscana, in data 21 gennaio 2004, ha approvato una legge per la promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione nel territorio regionale;

nello specifico, tale provvedimento indica, tra i principi e i criteri guida per raggiungere gli obiettivi indicati, l'utilizzazione privilegiata di *standard* informativi e documentali aperti e l'utilizzo in via preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto;

il ministero per l'innovazione e le tecnologie ha recentemente emanato una direttiva finalizzata a tutelare il pluralismo informatico nella pubblica amministrazione, così come a tenere effettivamente conto del rapporto costi-benefici (*value for money*) nella scelta d'acquisto dei programmi informatici;

la difesa del pluralismo e della neutralità è stata ribadita dallo stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie in più occasioni (in Commissioni riunite affari esteri e comunitari, cultura, scienza e istruzione e trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati il 2 dicembre 2003, in Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica il 24 luglio 2003), motivando la scelta della direttiva proprio ai fini della tutela

del pluralismo informatico, sottolineando anche che l'*open source* non è dimostrato essere più economico del *software* proprietario e che, in ogni caso, la scelta di una pubblica amministrazione si deve basare non solo su ragioni di economicità, ma anche di funzionalità del *software* rispetto alle specifiche esigenze richieste;

secondo l'interrogante, la cosiddetta « direttiva *open source* », così come formulata, rischia di creare equivoci, anziché consentire la realizzazione di un vero e proprio pluralismo informatico –:

se non ritenga necessario emanare una nota integrativa alla direttiva che chiarisca in modo inequivocabile quanto sinora dichiarato dallo stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie. (3-03041)

(9 febbraio 2004)

**(Sezione 2 – Rilascio di cartelle cliniche di dimissione di pazienti redatte solo in lingua tedesca da parte dell'ospedale di Bressanone)****B)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Ai Ministro della salute e dell'interno.* – Per sapere – premesso che:

l'ospedale civile di Bressanone (Bolzano), secondo le indicazioni provenienti da medici italiani, rilascia cartelle cliniche di dimissioni di pazienti solo in lingua tedesca;

il cittadino che, dimorante altrove ed occasionalmente ricoverato presso l'ospedale di Bressanone, debba mostrare detti documenti al proprio medico di base per la prosecuzione delle cure deve contare

sulla remota probabilità che il medico assegnatogli dal servizio sanitario nazionale conosca la non diffusissima lingua tedesca;

osservato scrupolosamente l'articolo 6 della Carta costituzionale, scritto a favore delle minoranze linguistiche, occorre ora darne un'interpretazione estensiva, che consenta l'applicazione anche alla maggioranza linguistica italiana;

è difficile comprendere il riconosciuto diritto alla minoranza di lingua tedesca di poter leggere i documenti nel proprio idioma, laddove sia sconosciuto il diritto agli italiani di poter leggere i documenti, rilasciati da un ospedale italiano, in lingua italiana;

appare comprensibile, dunque, la pretesa degli italiani di godere quanto meno degli stessi diritti riconosciuti alla minoranza di lingua tedesca —:

se non ritenga che le cartelle cliniche di dimissione dei pazienti rilasciate dall'ospedale di Bressanone, essendo anche destinate a circolare all'interno del territorio nazionale, debbano essere scritte anche nella lingua italiana;

se non ritengano di dover assumere iniziative di natura legislativa e/o regolamentare per far sì che la maggioranza di lingua italiana possa godere degli stessi diritti della minoranza di lingua tedesca, compendiate nella possibilità di leggere documenti ufficiali nella propria lingua. (3-02922)

(13 gennaio 2004)

**(Sezione 3 – Progetto di realizzazione di un centro di eccellenza ortopedico a Catania)**

**C)**

BURTONE. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

con accordo di programma siglato tra ministero della salute e regione sicili-

liana, si è convenuto, nell'ambito della dislocazione dei centri di eccellenza presso la regione siciliana, di individuare per il centro di eccellenza ortopedico la città di Catania e, più segnatamente, l'area di Librino, già individuata quale sede del nuovo ospedale San Marco, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con i finanziamenti statali della legge n. 67 del 1988, già precedentemente assegnati;

da parte della regione siciliana, con la legge finanziaria del 16 aprile 2003 è stato istituito l'ufficio del *project manager* e con atto successivo alla guida del centro di eccellenza ortopedico è stato nominato l'onorevole Vito Scalia;

si è provveduto con la medesima legge ad individuare quale stazione appaltante del centro l'«Azienda ospedali Vittorio Emanuele»;

detta azienda ha avviato per l'edificazione delle opere una procedura di *project financing* (finanza di progetto), ricevendo una proposta da parte di un raggruppamento di imprese;

grande è il valore sociale dell'edificazione di entrambe le realizzazioni, l'una destinata a favorire il decongestionamento urbano ed un nuovo insediamento per una struttura di grande valenza storica e di alta specializzazione e l'altra a sviluppare attività sanitarie di eccellenza in un rilevante settore quale quello ortopedico, entrambe finalizzate, pur nell'ambito della reciproca autonomia amministrativa e giuridica, a contrastare il fenomeno della mobilità sanitaria verso le regioni del nord del Paese, che ha fin qui causato il triste fenomeno dei viaggi della speranza, con gravi risvolti sociali ed economici;

l'interrogante intende acquisire elementi utili sullo stato della procedura, anche relativamente ad interventi riportati con rilievo dagli organi di stampa locale, che parrebbero configurare difficoltà ed ostacoli operativi che occorre nell'interesse generale sollecitamente superare, anche attraverso un intervento da parte degli

organismi ed istituzioni sovraordinati all'azienda ospedaliera ed all'ufficio del *project manager* —:

quale sia l'attuale situazione in ordine alle procedure già avviate in conformità alle vigenti norme sul progetto di finanza;

quale sia la consistenza della quota di finanziamento pubblico per la realizzazione delle opere in oggetto e se siano previste ulteriori somme per le stesse nell'ambito della ripartizione delle somme *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (anche in ragione delle indicazioni fornite al riguardo dal ministero della salute);

quale sia la necessità della ripartizione delle somme di cui al finanziamento di 56 milioni di euro (*ex* articolo 20) fra le due strutture operata dalla giunta regionale della regione siciliana, attesa l'opportunità rappresentata dallo stesso ministero della salute di procedere alla realizzazione attraverso un'unica procedura di gara, e, in subordine, in base a quali criteri la somma di cui trattasi sarebbe stata ripartita dalla giunta regionale della regione siciliana;

quale sia la posizione espressa dagli organismi del ministero della salute in ordine alla questione della cosiddetta « piastra comune dei servizi » tra le due strutture, in relazione alle motivazioni sanitarie economiche ed organizzative alla base della stessa. (3-02937)

(13 gennaio 2004)

**(Sezione 4 - Crisi finanziaria dell'ordine mauriziano di Torino)**

**D)**

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Ordine mauriziano vanta una secolare tradizione storica, risalente ai tempi

delle prime crociate: la prima sede ospedaliera a Torino risale addirittura al 1575;

l'Ordine mauriziano, oltre che ad avere una valenza storica, rappresenta per la realtà piemontese una risorsa dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, come risulta dalla natura stessa dell'ente, configurato, a partire dal 1962, come ente di diritto pubblico con compiti di assistenza sanitaria, culto e beneficenza;

una grave crisi finanziaria ha colpito l'ente (con *deficit* stimato in oltre 800 miliardi di vecchie lire), tanto da portare alla nomina, da parte del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario, nella persona della dottoressa Anna Maria D'Ascienzo;

tale crisi potrebbe incidere negativamente sui conduttori dei terreni agricoli e delle cascine di proprietà dell'Ordine mauriziano —:

se corrispondano al vero le voci e le notizie, riportate anche da settimanali locali, che fanno dipendere parte di tale disavanzo da numerose assunzioni di dipendenti (in concomitanza con importanti appuntamenti elettorali) da parte dell'ente, avvenute tra il 1998 e il 2000. (3-02176)

(8 aprile 2003)

**(Sezione 5 - Atti intimidatori nei confronti di alcuni elettori del comune di Torrice - Frosinone)**

**E)**

SAVO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della tornata elettorale nel comune di Torrice (Frosinone) si sarebbero verificati gravi atti intimidatori nei confronti di elettori lavoratori dipendenti da parte dei loro datori di lavoro, con pressioni proprie e improprie;

si sarebbero verificati atti sistematici di teppismo a danno della pubblicità elettorale della lista « Tre torri »;

sarebbero stati arrecati, nei giorni 24 e 25 maggio 2003, danni alla proprietà comunale (depuratore e pubblica illuminazione) e sarebbe stata effettuata un'irruzione nel municipio prima del termine dello spoglio delle schede da parte di un gruppo di facinorosi —

se corrisponda al vero, oltre a quanto esposto, che i sostenitori e i responsabili della lista « Tre torri » minacciati siano stati costretti ad abbandonare i seggi, sentendosi in pericolo per le minacce ricevute, e, in caso affermativo, per quali ragioni le forze dell'ordine non abbiano garantito adeguatamente la libertà di voto dei cittadini. (3-02342)

(3 giugno 2003)

**(Sezione 6 – Presentazione del contrassegno « lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi federalisti » per le prossime elezioni europee)**

**F)**

BOATO, VIOLANTE, CASTAGNETTI, PECORARO SCANIO e CENTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere – premesso che:

risulta presentato un contrassegno composito da parte della neo formazione politica « Lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi federalisti », in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004;

questo contrassegno composito vede il simbolo originario della « Lista per l'abolizione dello scorporo » disegnato in proporzioni minime e riportato in modo appena percettibile all'interno del ben visibile simbolo unificato dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi;

con tale espediente la formazione politica appena nata risulterebbe esonerata, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, grazie alla modifica approvata con l'articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, dalla sottoscrizione delle firme per la presentazione dei candidati alle elezioni europee;

secondo gli interroganti, è del tutto singolare, ma altamente significativo, che il contrassegno in questione, che consentirebbe l'esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione di liste di candidati al Parlamento europeo, si trovi riportato – graficamente e cromaticamente – in maniera del tutto marginale e impercettibile, anche per le dimensioni che le rispettive componenti grafiche assumono al suo interno;

l'uso dell'espressione letterale « Verdi », ripetuta peraltro due volte (quasi, secondo gli interroganti, a voler insinuare il concetto di autenticità ed unicità), e l'uso di colori uguali a quelli utilizzati nel contrassegno della Federazione dei Verdi (si fa presente che la sovrapposibilità grafica dei due simboli è evidentemente superiore al 50 per cento) sono, ad avviso degli interroganti, palesemente in contrasto con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

alle scorse elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio provinciale di Roma, la Federazione dei Verdi presentò ricorso avverso l'accettazione dei simboli dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi, ottenendo l'accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Su richiesta del prefetto Del Mese, per senso di responsabilità istituzionale, nell'intento di salvaguardare l'interesse generale e per scongiurare l'ipotesi di rinvio delle elezioni, la Federazione dei Verdi ritirò il ricorso sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con le liste concorrenti, al quale, evidentemente, non è stata riconosciuta da tutte le parti la stessa valenza politica;

nel caso in questione, l'evidente uso strumentale del contrassegno della « Lista per l'abolizione dello scorporo », organizzazione che tutti sanno non avere alcuna consistenza politica effettiva, dimostra palesemente, ad avviso degli interroganti, l'intento di disturbo al fine di confondere gli elettori verdi, con maggior pregiudizio, rispetto alle elezioni amministrative, poiché in queste ultime la presenza del candidato a presidente poteva costituire una, seppur minima, chiarezza di distinzione;

l'uso strumentale del contrassegno della « Lista per l'abolizione dello scorporo », con l'obiettivo di essere esonerati dalla raccolta delle firme, è sintomo evidente del fatto che l'unico dato che accomuna Verdi verdi e Verdi federalisti è la volontà di danneggiare la Federazione dei Verdi: entrambe le formazioni sono prive di rappresentanza politica tale da consentire loro l'esonero della sottoscrizione e non sarebbero in grado di raccogliere le firme necessarie, non essendo radicate territorialmente ed essendo irrilevanti sul piano politico;

il rischio di indurre in errore l'elettore è palesemente evidente, considerato il fatto che le formazioni politiche Verdi federalisti e Verdi verdi sono completamente sconosciute all'elettorato italiano, non avendo alcuna rilevanza politica, né in termini di rappresentanza istituzionale significativa, né in termini di presenza sui *media* locali e nazionali —:

se non ritenga opportuno sottoporre all'esame della commissione elettorale la necessità di riconsiderare il simbolo della neo formazione politica « Lista per l'abolizione dello scorporo — Federazione dei Verdi verdi — Verdi federalisti », in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, in quanto palesemente in contrasto con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

se non ritenga opportuno intervenire per tutelare la formazione politica « Federazione dei Verdi », in quanto oggetto di

quella che, agli interroganti, appare una vera e propria truffa ripetuta nel corso degli anni;

se non ritenga opportuno verificare l'effettiva esistenza della formazione politica « Lista per l'abolizione dello scorporo — Federazione dei Verdi verdi — Verdi federalisti », anche tenuto conto dell'assenza di una qualsiasi rappresentanza parlamentare italiana ed europea, alla luce della modifica approvata con l'articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in base alla quale risulterebbe esonerata dalla raccolta firme per le prossime elezioni europee;

se non ritenga opportuno, anche alla luce di quanto avvenuto in passato, dare indicazioni più precise sui parametri di confondibilità dei simboli e sull'uso di espressioni letterali costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito di riferimento, per rendere effettivamente applicabile il quarto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (3-03306)

(27 aprile 2004)

**(Sezione 7 — Osservanza delle norme di legge in materia di alloggi soggetti a cartolarizzazione da parte degli enti previdenziali e della SCIP)**

**G)**

**BUONTEMPO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sino al 19 novembre 2003, data di approvazione del *maxi* decreto collegato alla legge finanziaria per il 2004, convertito dalla legge n. 326 del 2003, era in vigore l'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 23 novembre 2001, che testualmente recita: « le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i

conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto »;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », all'articolo 3, al comma 134, ripristina la norma contenuta nella legge n. 410 del 2001 nella sua interezza;

da notizie assunte dall'interrogante risulta che gli enti previdenziali non soltanto oppongono resistenza all'applicazione della citata norma di legge, ma giungono ad intimidire gli inquilini, minacciando la mancata formalizzazione dei contratti di vendita;

migliaia di famiglie si trovano nella drammatica incertezza se accettare il ricatto posto in essere dagli enti, acquistando l'alloggio e riservandosi, successivamente, di adire le vie legali, o porre resistenza all'azione arbitraria degli enti previdenziali, rischiando di vedere la propria casa messa all'asta —:

quali urgenti iniziative di carattere normativo si intendano adottare al fine di tutelare i diritti degli inquilini, diritti che provengono dall'osservanza della norma di legge, e se non si ritenga inderogabile un'azione incisiva del Governo, richiamando i presidenti degli enti al rispetto delle leggi, diramando circolari applicative della norma stessa. (3-02925)

(13 gennaio 2004)

BELLINI e BORRELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) prevede all'articolo 3, comma 134, che « le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le

quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto »;

così facendo è stato reintrodotta quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 e, quindi, è chiarito che agli inquilini degli alloggi soggetti a cartolarizzazioni deve essere ceduto l'alloggio al prezzo vigente al momento dell'espressione di volontà di acquisto, purché avvenuto prima del 31 ottobre 2001;

ciò nonostante, risulta agli interroganti che gli enti interessati alla cartolarizzazioni e la Scip continuerebbero a inviare agli inquilini comunicazioni per l'esercizio del diritto di opzione relativo alla vendita del patrimonio;

questa situazione è stata ripetutamente denunciata dalle organizzazioni sindacali di categoria e da numerose assemblee di inquilini coinvolti nella procedura di vendita degli immobili, che hanno espresso preoccupazione e allarme per la mancata applicazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2004;

finora non è conosciuta la posizione del ministero dell'economia e delle finanze in proposito, alimentando il perdurare di un clima di incertezza e di confusione, che rischia di aggravare la situazione nel difficile rapporto tra inquilini, enti previdenziali e Scip —:

quali iniziative di propria competenza intenda immediatamente assumere per assicurare che gli enti previdenziali interessati, la Scip e l'agenzia del territorio applichino urgentemente quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge n. 350 del 2003. (3-03349)

(10 maggio 2004)

(ex 4-08514 del 14 gennaio 2004)

CENTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), prevede espressamente che il prezzo di vendita degli immobili degli enti previdenziali per gli inquilini che ne avevano fatto richiesta sia quello fissato al 2001;

questa norma, di fatto, « boccia » gli aumenti fino al 40 per cento sul prezzo d'acquisto voluti dal Ministro interrogato, tutelando così gli oltre un milione di inquilini italiani alle prese con l'acquisto dei suddetti immobili;

è, inoltre, del mese di novembre 2003 la sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato, che ribadisce come i prezzi dovrebbero essere bloccati al 2001 per gli inquilini che hanno manifestato interesse all'acquisto della casa entro il 31 ottobre 2001;

diverse sono le segnalazioni che ci giungono relativamente alla volontà degli enti previdenziali di procedere alla vendita del patrimonio immobiliare senza tener conto di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2004, contravvenendo, se ciò fosse confermato, non solo ad una disposizione di legge, ma anche alla volontà espressa dal Parlamento in sede di approvazione della legge stessa —:

se il Ministro interrogato non intenda verificare quanto esposto in premessa, intervenendo nei confronti degli enti previdenziali per accertare il pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 350 del 2003 in materia di prezzo di vendita degli immobili dei suddetti enti. (3-03350)

(10 maggio 2004)

(ex 4-08444 del 13 gennaio 2004)

**PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)**

**(A.C. 4246 – Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO**

**ART. 1.**

*(Disposizioni di principio e definizioni).*

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata « decisione quadro » relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato « Stato membro di emissione », in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato « Stato membro di esecuzione », di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO**

**ART. 1.**

*(Disposizioni di principio e definizioni).*

*Al comma 3, sopprimere le parole da: il provvedimento cautelare fino a: della Costituzione, che.*

**1. 50.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 3, sopprimere la parola: indipendente.*

**1. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sopprimere le parole: che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio.*

**1. 103.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), e 34, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

**1. 57.** Sinisi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a*) Decisione quadro: la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

*b*) Mandato d'arresto o mandato d'arresto europeo: il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

*c*) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

**1. 01.** Buemi, Boato, Cento.

**(A.C. 4246 - Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Garanzie costituzionali).*

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano:

*a*) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

*b*) i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.

2. L'Italia, ai sensi del punto (10) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro, rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera *a*).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 2.

(Garanzie costituzionali).

Sopprimerlo.

\*2. 1. Kessler.

Sopprimerlo.

\*2. 51. Sinisi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. 53. (nuova formulazione) Buemi, Cento, Boato.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: soltanto nei confronti degli Stati che rispettano con le seguenti: nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

2. 52. (nuova formulazione) Sinisi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli con le seguenti: contenuti nella Costituzione.

2. 100. La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro.

2. 101. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 3.

(Estensione  
dei casi di consegna obbligatoria).

1. I progetti di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

2. Il Governo, riferendo alle Camere sui progetti di modifica di cui al comma 1, illustra la posizione che intende assumere.

A tale fine il Governo predispone una relazione tecnica che dà conto dello stato dei negoziati nonché dell'impatto sull'ordinamento italiano del progetto di modifica.

3. In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei progetti di modifica di cui al comma 1.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 3.**

*(Estensione dei casi di consegna obbligatoria).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3.** *(Applicazione della riserva parlamentare).* — 1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

**3. 50.** Sinisi.

*(Approvato)*

**(A.C. 4246 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Autorità centrale).*

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia

designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 4.**

*(Autorità centrale).*

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 50.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

**4. 51.** Sinisi.

*(Approvato)*

**(A.C. 4246 – Sezione 5)****ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****TITOLO II****NORME DI RECEPIMENTO INTERNO****CAPO I****PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA****ART. 5.***(Garanzia giurisdizionale).*

1. Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro.

2. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

3. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

4. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello di Roma.

5. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone

ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

6. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****TITOLO II****NORME DI RECEPIMENTO INTERNO****CAPO I****PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA****ART. 5.***(Garanzia giurisdizionale).**Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5. (Competenza territoriale).** – 1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza nei modi indicati al comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se

anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

5. La corte d'appello informa il ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

6. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Attribuzioni del pubblico ministero. Competenza*). — 1. Il mandato d'arresto per il procedimento penale, emesso dall'autorità giudiziaria competente di altro Stato membro, è inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico ministero del capoluogo del distretto in cui ha residenza o, in via vicaria, dimora la persona ricercata ovvero del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo.

2. Se sono ignoti i luoghi indicati al comma 1 del presente articolo, il mandato è rimesso al pubblico ministero del capoluogo del distretto dell'ultima residenza o, in via vicaria, dell'ultima dimora nota o, in difetto, al pubblico ministero presso il tribunale di Roma.

3. Il pubblico ministero, integrata o fatta integrare, se del caso attraverso rapporti diretti con l'autorità richiedente, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione, formula le sue richieste al giudice.

4. Sulle richieste del pubblico ministero provvede con ordinanza motivata il giudice

per le indagini preliminari dei luoghi indicati nei commi precedenti.

5. Parimenti lo stesso giudice provvede su ogni ulteriore richiesta del pubblico ministero, della persona ricercata o del difensore di questa, attinente all'esecuzione del mandato d'arresto, alla consegna di detta persona e alla sua libertà personale.

**5. 53.** Buemi, Boato, Cento.

*Sopprimere il comma 1.*

**5. 51.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Sinisi.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La corte d'appello competente adotta ogni decisione sulla esecuzione del mandato d'arresto, sulla consegna e sulla libertà della persona ricercata.

**5. 52.** Buemi, Boato, Cento.

**(A.C. 4246 – Sezione 6)**

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).*

1. A condizione di ricevibilità il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento

cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

3. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19;

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

4. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 3, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averlo ricevuto, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

5. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 4, la corte di appello dichiara la irricevibilità della richiesta.

6. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 6.

*(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Kessler.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: A condizione di ricevibilità.*

**6. 50.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* A condizione di ricevibilità il mandato di arresto europeo deve contenere *con le seguenti:* Il mandato di arresto europeo contiene.

**6. 54.** Sinisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16.

**6. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 51.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) e c).*

**6. 52.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) la dichiarazione dello Stato membro di emissione contenente, se richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, le idonee garanzie previste dall'articolo 2, comma 2.

**6. 55.** Sinisi.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché.*

**6. 101.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

**6. 53.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 5, sostituire le parole: dichiara la irricevibilità della con le seguenti: respinge la.*

**6. 102.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 4246 – Sezione 7)**

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Casi di doppia punibilità).*

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 7.

*(Casi di doppia punibilità).*

*Sopprimerlo.*

7. 1. Kessler.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, il mandato di arresto europeo è eseguito qualora il fatto per cui si procede è previsto come reato dalla legge penale italiana ovvero quando costituisca circostanza aggravante di ipotesi autonome di reato, nonché se la condotta sia comunque sanzionata dall'ordinamento nazionale, anche se non prevista da una specifica disposizione penale corrispondente a quella per cui si procede nello Stato membro di emissione.

7. 50. Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: , avuto riguardo fino alla fine del comma.*

7. 100. La Commissione.

***(Approvato)***

*Al comma 4, dopo le parole: In caso di aggiungere le seguenti: esecuzione di una sentenza di.*

7. 51. Sinisi.

***(Approvato)***

***(A.C. 4246 – Sezione 8)***

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 8.

*(Consegna obbligatoria).*

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri

sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine

di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di

trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 8.

*(Consegna obbligatoria).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. *(Casi di esclusione dell'accertamento di una incriminabilità).* — 1. L'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente non procede all'accertamento della incriminabilità secondo l'ordinamento nazionale qualora il mandato di arresto sia stato emesso per le ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro.

**8. 51.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**8. 52.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di minaccia.*

**8. 53.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 3.*

- 8. 50.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 3, sostituire le parole: se risulta che la persona ricercata con le seguenti: del cittadino italiano se risulta che lo stesso.*

- 8. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 4246 – Sezione 9)**

**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Ricezione del mandato di arresto. Misure cautelari).*

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, e 280.

6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 9.**

*(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 9. (Ricezione del mandato di arresto).** – 1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

*(Testo corretto)*

*Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:*

4. Fin dal momento in cui perviene al procuratore generale il mandato d'arresto, la corte d'appello, su richiesta dello stesso procuratore generale, può applicare le misure cautelari coercitive necessarie ad assicurare, secondo le esigenze specifiche del caso, che la persona ricercata non si sottragga all'eventuale esecuzione del mandato e alla eventuale consegna, sempre che non vi siano ragioni per ritenere che l'esecuzione e la consegna non possono essere disposte.

5. Il presidente della corte d'appello o un giudice da lui delegato procede all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 302 del codice di procedura penale.

6. La custodia cautelare non può avere in ogni caso durata superiore a sei mesi.

7. La misura cautelare può essere in ogni momento revocata o sostituita con altra meno grave o più grave. Essa cessa di avere effetto se è pronunciata sentenza, anche non definitiva, che rifiuta l'esecuzione del mandato e della consegna.

**9. 50.** Buemi, Boato, Cento.

*Al comma 5, dopo le parole: articoli 273, commi 1 e 1-bis, aggiungere le seguenti: 274, comma 1, lettere a) e c).*

**9. 52.** Sinisi.

**(A.C. 4246 – Sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Inizio del procedimento).*

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure, di cui all'articolo 9, ed alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. La misura coercitiva perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non è pronunciata entro il termine di centoventi giorni dalla sua esecuzione.

5. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il

**(Approvato)**

decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

ART. 10.

*(Inizio del procedimento).*

*Al comma 1, dopo la parola: informandola aggiungere le seguenti: , in una lingua alla stessa conosciuta,*

**10. 51.** Pisapia.

***(Approvato)***

*Sopprimere il comma 4.*

**10. 100.** La Commissione.

***(Approvato)***

***(A.C. 4246 ed abb. — Sezione 11)***

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 11.

*(Arresto ad iniziativa  
della polizia giudiziaria).*

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del

relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA  
ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

ART. 11.

*(Arresto ad iniziativa della polizia  
giudiziaria).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11. *(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).* — 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 9, comma 1, la polizia giudiziaria che abbia proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

***(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).***

***(A.C. 4246 — Sezione 12)***

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 12.

*(Adempimenti conseguenti all'arresto ad  
iniziativa della polizia giudiziaria).*

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'arti-

colo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA  
ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

ART. 12.

*(Adempimenti conseguenti all'arresto  
ad iniziativa della polizia giudiziaria).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12. *(Adempimenti esecutivi)*. — 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ovvero che abbia comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato

non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

**(A.C. 4246 – Sezione 13)**

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 13.

*(Convalida).*

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato dispone

con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 13.

*(Convalida).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: , in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete.*

**13. 50.** Pisapia.

*(Approvato)*

**(A.C. 4246 – Sezione 14)**

**ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

*(Consenso alla consegna).*

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se

necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore ed alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

**(A.C. 4246 – Sezione 15)**

**ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

*(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).*

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente ed al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona ri-

chiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni ed alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da poter partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA  
ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

ART. 15.

*(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15. *(Misure cautelari).* — 1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite

le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

**(A.C. 4246 – Sezione 16)**

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 16.

*(Informazioni ed accertamenti integrativi).*

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 5 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA  
ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

ART. 16.

*(Informazioni ed accertamenti integrativi).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16. *(Informazioni complementari).*

– 1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 21.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

**(A.C. 4246 – Sezione 17)**

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 17.

*(Decisione sulla richiesta di esecuzione).*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza

maggior, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'*Eurojust*. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

ART. 17.

*(Decisione sulla richiesta di esecuzione).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 17. *(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna).* – 1. Il presi-

dente della corte, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie.

3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell'istituto penitenziario e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax. Si applica l'articolo 205-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte d'appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La

misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 17. (*Ulteriori presupposti per l'accoglimento della richiesta*). — 1. Il presidente della corte d'appello, ricevuto il verbale di arresto, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, il giudice autorizza l'esecuzione della richiesta oggetto del mandato d'arresto o la consegna, previa le seguenti ulteriori verifiche, di cui dà conto nella motivazione:

a) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti termini massimi per la restrizione della libertà personale durante il procedimento, in misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato, nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità di permanenza delle misure cautelari personali;

b) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 numeri da 1) a 5) e numero 7) della Decisione quadro;

c) che, ricorrendo le situazioni descritte dall'articolo 5 numeri 2) e 3) della Decisione quadro, risultino in concreto applicabili e assicurate le corrispondenti garanzie;

d) che il mandato non abbia a oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 2003, n. 34;

dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo 27 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva con la legge 26 novembre 1985, n. 519; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, in materia di delitti di genocidio; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

e) quando il mandato d'arresto concerne uno o più dei reati indicati nell'articolo 2, paragrafo 2, della Decisione quadro, che il fatto oggetto dell'addebito costituisca comunque, almeno in parte, secondo la legge italiana un delitto doloso.

**17. 53.** Buemi, Boato, Cento.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 17. (*Durata del procedimento*). — 1. Il procedimento per la decisione definitiva ha priorità assoluta e deve concludersi entro sessanta giorni dalla privazione della libertà della persona ricercata ovvero entro novanta giorni, quando è proposto ricorso per cassazione.

2. Non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742.

3. Quando, in via eccezionale, risulta impossibile osservare i termini indicati al comma 1, il giudice che procede può disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai sensi dell'articolo 18 della Decisione quadro.

4. In ogni caso, durante il procedimento si osservano i termini di durata massima di privazione della libertà personale previsti dall'articolo 303 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale. Alle condizioni ivi previste la persona è rimessa in libertà, quando alla scadenza dei termini non è definitivo il provvedi-

mento che autorizza l'esecuzione della richiesta di arresto oggetto del mandato o la consegna.

**17. 50.** Buemi, Boato, Cento.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: allo Stato richiedente, aggiungere le seguenti: se possibile.*

**17. 51.** Sinisi.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: se sussistono fino alla fine del comma.*

**17. 52.** Sinisi.

**(A.C. 4246 — Sezione 18)**

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Rifiuto della consegna).*

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto sia stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporre;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordina-

mento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 ed il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'ar-

articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata dimori nel territorio nazionale, sia cittadino italiano o risieda in Italia, sempre che l'Italia s'impegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità o di specifici privilegi processuali che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 18.

*(Rifiuto della consegna).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18. *(Decisione sulla consegna).* — 1. La corte rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti

dall'articolo 30 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro ed in particolare se, in uno dei casi di cui al paragrafo 2, il fatto descritto non è riconducibile ad una delle categorie di reati ivi indicate;

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi fosse la giurisdizione dello Stato sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è minore degli anni 14 o 18, se l'ordinamento dello Stato emittente non prevede un accertamento giudiziale in ordine alla capacità di intendere e di volere;

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente;

f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerna l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro;

g) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che secondo la legge italiana sono commessi in tutto sul territorio italiano;

*h)* se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, in assenza di reciprocità;

*i)* se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

2. Nel caso in cui la consegna è rifiutata per l'esistenza di giurisdizione italiana, la corte d'appello trasmette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

*(Testo modificato nel corso della seduta)*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18. *(Rifiuto della consegna)*. — 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

*a)* se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 6, fatta eccezione per il comma 1, lettera *b)*, della presente legge, e dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

*b)* se il reato contestato nel mandato di arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

*c)* se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

*d)* se la persona oggetto del mandato di arresto europeo non può essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

*e)* se, per lo stesso fatto, che è alla base del mandato di arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.

**18. 61.** Sinisi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ragionevoli motivi con le seguenti: motivi oggettivi.*

**18. 50.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**18. 51.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**18. 52.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**18. 53.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**18. 54.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: non prevede fino alla fine della lettera con le seguenti: non garantisce la ragionevole durata del processo.*

**18. 62.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*18. 55.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*18. 63.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**18. 56.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**18. 57.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**18. 64.** Sinisi.

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: dimori nel territorio fino a: risieda in Italia con le seguenti: sia cittadino italiano.*

**18. 65.** Sinisi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: l'Italia s'impegni fino a: misura di sicurezza, con le seguenti: la corte d'appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia.*

**18. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: o madre di prole fino alla fine della lettera con le seguenti: se l'esecuzione può essere di pregiudizio per la salute della donna o del nascituro, sino a quando non cessi la situazione di pericolo.*

**18. 66.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

**\*18. 58.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

**\*18. 67.** Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

**18. 59.** Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole: o di specifici privilegi processuali.*

**18. 68.** Sinisi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis. (Casi particolari). — 1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte d'appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare

nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la

misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

**18. 01.** Kessler.